



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA N°02/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, nella sua qualità di Autorità designata

VISTO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art.6 comma 7 del predetto codice che attribuisce all'Autorità Marittima la potestà ai fini della disciplina in materia di circolazione in ambito portuale;

VISTO il Decreto Ministeriale 20.11.1975 e la relativa circolare applicativa dell'allora Ministero della Marina Mercantile n°5208179 del 23.12.1975, riguardante il rilascio ed il rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali;

VISTO il Decreto Ministeriale 09 marzo 1994 n.112;

VISTO il dispaccio prot. n.82/47122 in data 30.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Security dei trasporti marittimi – Disposizioni su prestazioni occasionali per viaggi internazionali; dichiarazioni di sicurezza; accessi a bordo della nave";

VISTA l'Ordinanza n.14/2003 in data 14.05.2004 di questa Capitaneria di Porto;

VISTA l'Ordinanza n.01/2007 in data 29.01.2007 dell'Autorità Portuale di Manfredonia;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n°203 "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n.83/T in data 10.06.2007;

VISTA la valutazione di sicurezza (Assessment) del porto industriale di Manfredonia redatta dall'Autorità Portuale di Manfredonia ed approvata da questa Capitaneria di Porto con decreto n.03/2008 in data 27.02.2008;

VISTO il nuovo piano di sicurezza redatto dall'Autorità Portuale di Manfredonia relativo al porto industriale di Manfredonia;

VISTI i verbali dei Comitati di Sicurezza portuali in data 15.10.2008 e 02.04.2009 durante i quali è stato espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo piano di security per il porto industriale;

RITENUTO necessario regolamentare la disciplina relativa all'accesso di persone, mezzi e beni in generale alla "port facility" del porto industriale di Manfredonia alla luce delle nuove disposizioni contenute nel piano di sicurezza a seguito della sua approvazione;

VISTI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 26 Gennaio 2011 alle ore 00,01 entreranno in vigore le disposizioni, i divieti e le norme di sicurezza relative alle aree portuali del porto industriale e del porto commerciale di Manfredonia oltre alle norme di sicurezza inerenti la regolamentazione dell'accesso e della circolazione di persone e mezzi alle aree del porto industriale, come meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente ordinanza, peraltro già previste dal vigente piano di security portuale.

ORDINA

Articolo 1 (Distinzioni delle aree portuali)

A Manfredonia sono presenti due infrastrutture portuali:

- il porto commerciale; e,
- il porto industriale.

Nel porto commerciale di Manfredonia, in considerazione delle particolari attività che ivi si svolgono, la disciplina inerente l'accesso e la circolazione sarà regolamentata con apposita ordinanza da emanarsi congiuntamente tra questa Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale di Manfredonia avente giurisdizione sull'area.

Tutto il porto industriale è da considerare zona "port facility" e pertanto, a partire dalla radice del pontile, ove è presente il cancello e il locale per i controlli di security, trovano applicazione le disposizioni in materia di sicurezza riportate nella presente ordinanza e nel piano di security portuale.

Articolo 2 (Norme in materia di circolazione in ambito portuale)

Nelle aree appartenenti alle zone "port facility" del precedente articolo la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni della circolazione compiute con veicoli è quella del Codice della Strada mentre le violazioni in materia di security saranno punite ai sensi del Codice della Navigazione, nello specifico, l'art.1174 comma 3°, fatto salvo diverse o ulteriori violazioni.

Inoltre, tutte le aree portuali, sono da considerarsi "cantiere di lavoro" alla luce della particolarità delle operazioni che in esse si svolgono e, comunque, aree sottoposte a controllo doganale e di finanza poiché costituenti di fatto il primo accesso in territorio italiano per le navi e le persone trasportate.

Su tali basi, l'accesso in porto, che avviene comunque a rischio e pericolo di chi vi entra, deve essere forzatamente limitato a tutti coloro che vi espletano attività lavorativa o istituzionale, nonché a coloro che vengono espressamente autorizzati per finalità riconosciute compatibili con gli usi del demanio marittimo portuale con riferimento all'attività di cui trattasi.

A tal fine, saranno predisposti dalle Autorità competenti (Autorità Portuale per il porto commerciale e Capitaneria di Porto di Manfredonia per il porto industriale) appositi permessi di accesso allo scopo di valutare l'esistenza delle circostanze predette nonché l'idoneità dei mezzi e delle persone ad attenersi alla particolare normativa portuale che viene, di seguito, specificata.

Articolo 3 (Norme comuni relative alle aree del porto commerciale e al porto industriale)

Fermi restando i divieti e le limitazioni operative imposti da precedenti ordinanze a garanzia della sicurezza statica delle infrastrutture portuali, tutti i veicoli autorizzati ad accedere in porto devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.

Inoltre, E' VIETATO:

- a) circolare e sostare in prossimità del ciglio banchina o comunque fuori dalla sede stradale opportunamente delimitata per tutti i motocicli e le autovetture, nonché per gli autocarri ed i veicoli in genere non impegnati nelle operazioni di imbarco o sbarco o assistenza nave.
La circolazione deve avvenire comunque con la massima cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza non inferiore a metri 1,50 (unovirgolacinquanta) dal ciglio banchina e dalle zone di pericolo e non superando la velocità di 30 (trenta) Km/h;
- b) sostare in tutte le aree portuali destinate ad operazioni commerciali o non destinate al parcheggio;

- c) occupare con mezzi e materiali i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto destinati ad uso pubblico o di sicurezza;
- d) transitare con autoveicoli che abbiano massa complessiva superiore a 24 Tonnellate nel caso di autotreni a 3 assi o 30 Tonnellate nel caso di autoarticolati o autosnodati a 3 assi (la massa gravante sull'asse più carico non deve comunque eccedere 12 Tonnellate);
- e) transitare o sostare con più di un autotreno o autoarticolato alla volta sulla stessa campata dei pontili del porto industriale o sotto bordo alla nave;
- f) circolare o sostare nel raggio di azione dei mezzi meccanici esistenti in porto, fatta eccezione per i veicoli addetti alle operazioni di imbarco e sbarco che peraltro, ai sensi all'articolo 80 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, non potranno sostare in zone operative oltre il tempo necessario all'operazione stessa. Durante detto periodo i conducenti non potranno allontanarsi dai veicoli e dovranno porre la massima attenzione ai carichi sospesi ed attenersi, comunque, alle vigenti norme in materia antinfortunistica;
- g) navigare o sostare sotto il pontile del porto industriale o attraversare lo stesso pontile con qualsiasi mezzo navale;
- h) effettuare qualsiasi attività sul pontile del porto industriale o sotto lo stesso pontile compresa la balneazione.

La sosta degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori nell'ambito portuale è consentita nelle aree contraddistinte da apposita segnaletica che sarà apposta, ove non già presente, a cura dell'Autorità Portuale di Manfredonia. I veicoli parcheggiati in divieto di sosta saranno soggetti alle sanzioni previste e, nei casi in cui detta sosta comprometta in qualche modo la salvaguardia della sicurezza portuale o la normale circolazione veicolare, gli stessi saranno, in caso di impossibilità di reperire tempestivamente il conducente, rimossi d'autorità a spese dei proprietari.

Nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00), possono sostare in porto soltanto i veicoli impegnati nelle operazioni di imbarco e sbarco e quelli delle persone che vi si trovano per motivi di lavoro.

Gli automezzi in arrivo nell'ambito portuale devono sostare, in attesa di essere avviati sotto bordo, in zone ove non costituiscono intralcio per le operazioni ed il traffico portuale. Gli autisti non devono mai abbandonare l'automezzo, tenendosi sempre nelle immediate vicinanze di esso e, in ogni caso, qualora i prodotti possano riversarsi al di fuori degli automezzi (es. fertilizzanti, granaglie, ghiaie, sabbie, etc.) hanno l'obbligo di coprire i suddetti prodotti con appositi teloni idonei ad evitare la dispersione nell'area di particelle inquinanti. E' vietata la sosta in porto degli automezzi che non devono compiere o che hanno ultimato le operazioni commerciali e doganali.

L'accesso e la circolazione in ambito portuale può essere ristretta e limitata dall'Autorità Marittima, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, ove situazioni contingenti inerenti la sicurezza portuale lo impongano. Inoltre, chi accede alle aree dell'ambito portuale può essere sottoposto, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, operanti per propri fini istituzionali in ambito portuale, ad ispezioni, con le modalità previste dalle vigenti norme, alla persona, ai bagagli, al veicolo condotto e alla merce trasportata oppure, ove vi siano contingenti circostanze a controlli da parte di qualificato personale in conformità alle vigenti norme in materia e sempre ai fini dell'espletamento delle proprie specifiche funzioni.

E' VIETATO inoltre sorvolare con qualsiasi mezzo le aree portuali comprendenti tutto il porto commerciale e il porto industriale, oltre che effettuare riprese cinematografiche, televisive, servizi fotografici riguardanti o all'interno delle stesse aree, in assenza dell'autorizzazione concessa dal Comandante del Porto e del nulla-osta dell'Autorità Portuale di Manfredonia.

Articolo 4 (Accesso al porto commerciale)

Nelle more dell'entrata in vigore di apposito regolamento per l'accesso e la circolazione stradale in ambito portuale da emanarsi congiuntamente tra Capitaneria di Porto e Autorità Portuale di Manfredonia, ai fini dell'accesso al porto commerciale, si applicano le disposizioni che seguono.

*** Accesso delle persone ***

Fermo restando i controlli espletati per l'entrata e l'uscita ai fini doganali di competenza dell'Autorità Doganale e della Guardia di Finanza, possono generalmente accedere alle aree portuali del porto commerciale senza l'utilizzo di veicoli a motore tutti coloro che sono interessati alle attività presenti nelle

aree portuali nonchè coloro che devono recarsi presso gli Uffici Pubblici (Capitaneria di Porto, Dogana, etc.) e presso gli Uffici/sedi delle imprese, ditte ed agenzie in loco operanti, con l'obbligo di utilizzare, ove presenti, le corsie delimitate per il transito pedonale.

*** Accesso dei veicoli ***

Fermo restando i controlli espletati per l'entrata e l'uscita ai fini doganali di competenza dell'Autorità Doganale e della Guardia di Finanza, l'accesso al porto commerciale, con veicoli a motore, è consentito solo a coloro in possesso di apposito permesso di accesso in porto rilasciato dall'Autorità Portuale di Manfredonia.

Tale contrassegno (permesso di accesso in porto) deve essere esposto completamente ed in modo ben visibile sul parabrezza ed ha validità solo per le aree del porto commerciale e per l'anno in cui lo stesso è stato rilasciato. Possono altresì accedere liberamente i veicoli dotati di tessera di libero accesso ai porti nazionali (di cui al D.M. n°112/94).

Il permesso di accesso rilasciato dall'Autorità Portuale non può essere fatto valere quale titolo per l'accesso al porto industriale di Manfredonia, ove per accedere è necessario essere in possesso di apposito permesso rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia con le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 6.

**Articolo 5
(Accesso al porto industriale e alla zona "port facility")**

Fermo restando i controlli espletati per l'entrata e l'uscita ai fini doganali di competenza dell'Autorità Doganale e della Guardia di Finanza, l'accesso alla "port facility" citata nel precedente articolo 1 è consentito, nel rispetto delle disposizioni contenute nella pianificazione di sicurezza, solo attraverso il varco presidiato posto alla radice del porto industriale esclusivamente al sottonotato personale e con le seguenti modalità:

- a) gli ispettori del Corpo delle Capitanerie di Porto incaricati di espletare gli accertamenti prescritti in materia di security, previa esibizione del proprio documento di identificazione prescritto dal D.M. 19.12.2003;
- b) i rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, di Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e i funzionari delle pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
- c) il personale dei servizio tecnico-nautici dei porti appartenenti alla corporazione dei piloti, ai gruppi ormeggiatori e/o barcaioli e rimorchiatori per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di documento di riconoscimento, con applicata una foto dell'intestatario, con indicazioni in italiano ed inglese, secondo il modello nazionale, proposto dalle Associazioni di categoria, approvato e rilasciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto o dalla tessera di riconoscimento rilasciata dalla capitaneria di Porto di Manfredonia;
- d) tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico-commerciali della nave;
- e) tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa alle attività che si svolgono nel porto industriale;
- f) i familiari degli equipaggi, in caso di imbarco, nonché le persone che hanno necessità di accedere, occasionalmente, agli impianti portuali o a bordo delle navi;
- g) i passeggeri, in caso di imbarco, purchè in possesso di titolo di viaggio e di idoneo documento di riconoscimento;
- h) gli equipaggi e relativi familiari ed i passeggeri, già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purchè compresi, rispettivamente, nell'elenco equipaggio o passeggeri, fornito dall'Agente marittimo e dello shore-pass, se necessario, rilasciato dall'Ufficio di Polizia di Manfredonia.

Gli accessi ai soggetti indicati ai punti d), e) ed f) sono consentiti a condizione che i medesimi risultino in possesso di specifica autorizzazione bilingue (italiano-inglese) rilasciata dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, nonché di idoneo documento di riconoscimento. A tal fine potrà essere utilizzato per la richiesta di rilascio del permesso il modello in Allegato 1.

Per le persone indicate ai punti d) ed e) che necessitano di accedere al porto industriale ed a bordo delle navi esclusivamente in maniera temporanea, l'accesso è consentito a condizione che gli stessi risultino in

possesso di specifica autorizzazione bilingue (italiano-inglese), rilasciata dal “Port Facility Security Officer” di competenza o suo sostituto a tal fine specificamente autorizzato per iscritto, nonché di idoneo documento di riconoscimento.

Il permesso di accesso rilasciato dall’Autorità Portuale non può essere fatto valere quale titolo per l’accesso al porto industriale di Manfredonia.

Tutti i soggetti che accedono alla “port facility” saranno identificati a cura del personale addetto ai controlli che ha l'obbligo di provvedere ad annotare in apposito registro tali ingressi e le successive uscite nonché a rilasciare ai medesimi apposito “pass”, previa consegna di un documento di riconoscimento, fatta eccezione per i rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, per i passeggeri, per i membri dell’equipaggio e per i familiari quando in partenza con l'unità.

Tutti i mezzi che devono accedere alla “port facility” per necessità connesse all’esercizio delle unità ivi ormeggiate (operazioni di carico/scarico, bunkeraggio, forniture navali, etc.) saranno identificati ed ispezionati a cura del personale addetto ai controlli mediante riscontro con le informazioni fornite al competente P.F.S.O. dall'Agenzia Marittima raccomandataria della nave interessata per il rilascio della prescritta autorizzazione e secondo le procedure riportate nel piano di security a seconda del livello di sicurezza in atto.

Le disposizioni relative alla registrazione in ingresso ed in uscita per/da la “port facility”, l’accesso a bordo ed agli impianti portuali, non si applicano a:

- a) i rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, di Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti portuali ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- b) al personale delle imprese portuali, qualora in attività lavorativa, purchè muniti del permesso in doppia lingua rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- c) al personale dipendente delle imprese/società che svolgono la loro attività lavorativa nel porto industriale, purchè muniti del permesso in doppia lingua rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia

A bordo del veicolo con il quale entrano soggetti autorizzati potranno esservi presenti solo altri soggetti parimenti autorizzati.

Sui veicoli lasciati in sosta all’interno delle aree a ciò preposte sul porto industriale di Manfredonia deve essere esposto in maniera ben visibile il permesso di accesso rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

La procedura per l’accesso a bordo delle navi, fatta eccezione per i passeggeri, gli equipaggi ed i relativi familiari è indicata nelle seguenti misure:

- a) fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
- b) esibire una carta d’identità ufficiale rilasciata dal Governo al check-point di sicurezza;
- c) firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d’ufficio di contatto;
- d) accettare una scorta, se disposta.

Tutto il personale preposto alle attività di controllo presso la port facility così come individuato nelle pianificazioni di sicurezza in premessa citate è tenuto ad eseguire scrupolosamente la propria attività, in base alle modalità specificatamente descritte nelle stesse pianificazioni di sicurezza e secondo le istruzioni ricevute dal Port Facility Security Officer.

**Articolo 6
(Sanzioni)**

Sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, i contravventori alla presente Ordinanza incorreranno secondo i casi nelle sanzioni previste:

- a) dal Codice della Strada;
- b) dall’articolo 1174 comma 2 e comma 3 del Codice della Navigazione;
- c) dall’art.53 del Decreto Legislativo n°171/2005;
- d) dagli art.1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Gli stessi, inoltre, saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 26 Gennaio 2011.

La modulistica per le richieste di accesso al porto industriale e al porto commerciale di Manfredonia possono essere ritirate presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia e l'Autorità Portuale di Manfredonia.

Nelle more del rilascio dei permessi di accesso alla port facility (Porto industriale), i permessi rilasciati per l'anno 2010 continueranno a costituire titolo per l'accesso fino al giorno 28.02.2011.

Sono abrogate tutte le Ordinanze emanate in contrasto con le presenti norme.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale di Manfredonia e del Comune, l'inclusione alla pagine "Ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, 24 Gennaio 2011

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonino ZANGHI'

PERMESSO/AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO AL PORTO INDUSTRIALE
 E A BORDO DELLE NAVI ORMEGGIATE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28 dic 2000, n. 445)				
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi penali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, al fine di comprovare i seguenti stati e qualità personali				
DICHIARA :				
Cognome		Nome		
Comune di nascita e nazionalità			Data di nascita	
Comune di residenza			(Prov.)	
Via o Piazza		n° civico	telefono	
Codice fiscale		informazioni salvavita facoltative		
Assunto a tempo		indeterminato		titolare
☐ determinato		☐		☐
Dichiario che la foto riproduce il sottoscritto dichiarante				
Firma				
CHIEDE				
ai sensi dell'Ordinanza n. 02/2011 del 24.01.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia, il				
☐ rilascio ☐ rinnovo ☐ duplicato per smarrimento/furto ☐ occasionale/temporaneo dal _____ al _____				
della tessera di accesso al porto industriale e/o a bordo delle navi ubicate negli ambiti portuali.				
Indicare il motivo della richiesta:				

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:				
☐ Di non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, traffico di stupefacenti o per delitti contro la fede pubblica, salvo non sia intervenuta la riabilitazione.				
☐ Di non essere sottoposto a provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 124 del 27.12.1956 ovvero dei provvedimenti indicati nel 2° comma dell'art. 10 della Legge575 del 31.5.1965 e negli artt.10 ter e quater della stessa Legge.”				
☐ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.				
Firma				

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la gestione del banco dati informatico delle persone autorizzate all'accesso al porto industriale e bordo delle navi in sosta nella rada e nel porto di Manfredonia.				
Responsabile del procedimento è il Capo Sezione Tecnica, pro-tempore, della Capitaneria di Porto di Manfredonia.				
Firma				
Responsabile della trattazione dei dati è la Capitaneria di Porto				

DATI DELLA DITTA

Denominazione sociale:

Indirizzo:
Via e civico
Città
Cap , provincia
P. IVA/CF
Recapito telefonico

Iscritta al n. dei registri dell’Autorità Portuale di Manfredonia

Indicare la persona di riferimento della pratica

TIMBRO

Il sottoscritto si impegna anche a restituire la tessera d’autorizzazione qualora venisse a cessare il motivo per il quale fu concessa e di comunicare tempestivamente ogni cambiamento sia sopravvenuto a quanto dichiarato.

IL DICHIARANTE

SI ALLEGANO:

- ☐ Tessera di libero accesso in porto (solo in caso di rinnovo), in copia, l’originale verrà ritirato in sede di rilascio
- ☐ Dichiarazione di assunzione della ditta o autocertificazione del titolare .
- ☐ Copia documento d’identità
- ☐ Copia del permesso di soggiorno e del passaporto per i cittadini extracomunitari
- ☐ Copia della carta di soggiorno per i cittadini comunitari

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO - CAPITANERIA DI PORTO

SEZIONE TECNICA

Prot.

Vista la sopra riportata istanza ed i suoi allegati si dichiara che la pratica è regolare e può essere accolta

Manfredonia, li

Timbro e firma

Si provvede al rilascio della tessera n.

☐ Consegnata personalmente al titolare,

☐ Consegnata a persona delegata (la delega va allegata alla pratica)

Riconosciuto/a con documento d’identità n.

rilasciato da in data

Manfredonia, li

IL CONSEGNAnte

PER RICEVUTA

Planimetria allegata all'Ordinanza n.02/2011 in data 24.01.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia

